



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ e URSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2018**

Modifica all’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in materia di quota dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime di spettanza regionale e comunale

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto, la normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali - in particolare quelle ad uso turistico-ricreativo - necessita di una profonda revisione e di un riordino complessivo, soprattutto in considerazione delle innumerevoli criticità sorte nella fase applicativa, anche a seguito delle modifiche intervenute, e dell'annosa vicenda del rapporto tra quanto disciplinato nell'ordinamento italiano e i principi fissati nei Trattati dell'Unione europea.

Si tratta di un settore estremamente rilevante sotto l'aspetto economico e sociale per un Paese, come il nostro, che ha l'80 per cento dei confini bagnati dal mare; l'Italia, infatti, è circondata da 7.456 chilometri di coste, 155.000 chilometri quadrati di acque marittime, interne e territoriali e 350.000 chilometri quadrati di acque: un patrimonio non solo naturalistico, storico e culturale ma anche economico.

Enormi sono le potenzialità, anche in termini di sviluppo imprenditoriale e infrastrutturale, che da tale condizione strutturale ne derivano per le regioni e gli enti locali, che tra l'altro auspicano un maggior coinvolgimento nel processo complessivo di riforma, che attualmente sembra concentrato esclusivamente a livello centrale.

Per quanto concerne nello specifico la disciplina della quantificazione e del versa-

mento dei canoni, occorre non solo l'introduzione di una previsione più certa della misura degli stessi e di una classificazione più efficace delle aree, dei manufatti, delle pertinenze e degli specchi acquei interessati (anche al fine di evitare contenziosi e definire quelli sorti, nonché garantire comunque un'effettiva redditività delle concessioni stesse), quanto piuttosto di una più equa ripartizione del relativo gettito tra Stato, regioni e enti locali competenti per territorio.

Contrariamente a quanto avvenuto per il demanio idrico, infatti, il trasferimento della gestione amministrativa in materia di demanio marittimo non è stato adeguatamente accompagnato da un corrispondente gettito dei canoni.

Il presente disegno di legge - intervenendo limitatamente su quest'ultimo aspetto - propone che una congrua percentuale dei canoni concessori, fissata nel 50 per cento dei relativi proventi, sia introitata direttamente dalle regioni territorialmente interessate e che - di questa - il 25 per cento, sia devoluta ai rispettivi comuni, considerato che, di fatto, sono questi ultimi a sostenere tutte le spese per la gestione amministrativa del demanio marittimo, ivi comprese le attività connesse e strumentali all'esercizio delle relative funzioni e le procedure di contenzioso.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4.1.* Una quota pari al 50 per cento dei proventi dei canoni concessori di cui al presente articolo è introitata dalle regioni competenti per territorio e devoluta, per una quota pari al 25 per cento, ai comuni territorialmente interessati, in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo, delle attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti in materia, nonché per le procedure di contenzioso ».

€ 1,00